



COMUNE DI PESCIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/07/2013

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n.45 del 04/06/2015

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 16/03/2016

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 32 del 28/03/2017

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 - Definizione;*
- Art. 2 - Servizi comunali competenti;*
- Art. 3 - Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni;*
- Art. 4 - Rilascio della concessione amministrativa per le occupazioni permanenti;*
- Art. 5 - Rilascio della concessione amministrativa per le occupazioni temporanee;*
- Art. 6 - Concessione amministrativa;*
- Art. 7 - Rinnovo della concessione amministrativa per occupazioni permanenti;*
- Art. 8 - Revoca della concessione;*
- Art. 9 - Decadenza della concessione;*
- Art. 10 - Occupazioni abusive;*
- Art. 11 - Occupazioni d'urgenza;*

CAPO II CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 12 - Istituzione del canone;*
- Art. 13 - determinazione della tariffa base;*
- Art. 14 - Classificazione delle strade;*
- Art. 15 - Soggetto passivo;*
- Art. 16 - Modalità di applicazione del canone;*
- Art. 17 - Determinazione del canone;*
- Art. 18 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo;*
- Art. 19 - Accessi e passi carrabili;*
- Art. 20 - Zone di sosta riservate ai residenti; -ABROGATO*
- Art. 21 - Aree e spazi destinate ai distributori di carburante;*
- Art. 22 - Occupazione con impianti di installazione di mezzi pubblicitari;*
- Art. 23 - Determinazione del canone o del corrispettivo;*
- Art. 24 - Opere, depositi e cantieri stradali;*
- Art. 25 - Aree destinate a parcheggio;*
- Art. 26 - Mercati e Posteggi*
- Art. 27 - Fiere, manifestazioni ed altre iniziative;*
- Art. 28 - Occupazioni con l'installazione di circhi e di attrazioni dello spettacolo viaggiante;*

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 29 - Riduzioni;*
- Art. 30 - Esenzioni;*
- Art. 31 - Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti;*
- Art. 32 - Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee;**
- Art. 33 - Mancato o tardivo versamento del canone;*
- Art. 34 - Riscossione coattiva;*
- Art. 35 - Sanzioni;*
- Art. 36 - Rimborsi;*
- Art. 37- Entrata in vigore ed abrogazione delle precedenti disposizioni*

Art. 38- Disposizioni finali e transitori.

CAPO I **AMBITO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA GENERALE**

Art. 1 ***Definizione***

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.

2. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità, o anche l'occupazione di fatto, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio *indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività*.

3. L'occupazione permanente e temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune, è soggetta alla disciplina stabilita nel presente regolamento.

4. Sono compresi nelle strade ed aree di cui al precedente comma e sono soggetti alla stessa disciplina:

- le strade urbane di cui all'art. 2 comma 2, lettera D, E e F del D. Lgs.285/92 e successive modificazioni e integrazioni, quando siano situate all'interno di centri abitati;

- i tratti di strada statali, regionali o provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti per i quali il rilascio di concessioni od autorizzazioni è di competenza del Comune previo nullaosta dell'Ente proprietario della strada come opportunamente individuate con delibera di Giunta Municipale;

- le banchine, i marciapiedi, gli spazi di sosta e di servizio e le altre pertinenze delle sedi stradali di cui al punto 4) del presente articolo;

- le strade vicinali assimilate a quelle comunali dall'articolo 2, comma 6, lett. D), e dall'art. 14 comma 4, Codice della strada D.Lgs.285/92 e successive modificazioni e integrazioni

- le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Si considerano tali le strade, aree e spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita con una delle modalità previste dalla legge, di seguito indicate:

a) per atto pubblico o privato;

b) per usucapione ventennale conformemente agli articoli 1158 e seguenti del Codice Civile;

c) per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività, nel qual caso la servitù ha inizio con l'uso pubblico.

5. Non sono comprese nelle aree di cui alla lettera e) del precedente comma, le strade private non aperte al transito generalizzato e quelle che terminano senza collegamento con la viabilità pubblica. Sono esenti dal pagamento di canoni e corrispettivi le occupazioni di aree private poste in essere prima della costituzione della servitù di pubblico passaggio.

6. Il regolamento stabilisce la disciplina particolare che regola le occupazioni dei beni indicati nei precedenti commi relative:

- A. alle zone mercatali ed ai mercati comunali siti in edifici ed in aree agli stessi appositamente destinati;
- B. ai parcheggi gestiti direttamente dal Comune o concessi in concessione ai terzi;
- C. agli impianti di distribuzione di carburanti;

- D. agli attraversamenti trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei, di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446;
- E. alle diverse tipologie di accessi e passi carrabili;
- F. agli impianti di installazione di mezzi pubblicitari.

Art. 2

Servizi comunali competenti

1. La procedura e l'adozione dei provvedimenti di concessione sono attribuite dalla Giunta alla A.O. ritenuta competente ed individuata al momento in cui sono attribuite le funzioni ascrivibili alle singole strutture dell'ente; tale A.O. provvede altresì, con la collaborazione del Comando di Polizia, a vigilare sulla corretta occupazione ed utilizzazione degli spazi ed aree concesse ed interviene a reprimere le occupazioni abusive ed ogni altra irregolarità.
2. L'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone in questione è affidato all'attuale concessionaria del servizio in forza della delibera allo scopo adottata.

Art. 3

Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni

1. L'occupazione delle aree e spazi indicati nell'art. 1, è consentita a coloro che ottengono dal Comune la relativa concessione amministrativa nel termine stabilito.
2. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 3, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Art. 4

Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni permanenti

1. Chiunque intende occupare, per effettuare attività commerciali, produttive o di altro genere ammesse dalle norme vigenti, nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 3, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta su di un apposito modulo predisposto e gratuitamente acquisibili presso il Comune e contenere:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, attività esercitata e codice fiscale, se persona fisica;

- ragione sociale, forma societaria, sede, partita IVA, attività esercitata e i dati di cui al punto precedente per il soggetto con poteri di rappresentanza, per le persone giuridiche;
- l'esatta localizzazione, descrizione, attuale destinazione e misure dell'area della quale è richiesta la concessione;
- durata dell'occupazione ed uso al quale intende destinare lo spazio richiesto;

· gli eventuali banchi, chioschi, cabine, distributori, stazioni di servizio, canali, cavi, condutture, impianti e qualsiasi altro manufatto che s'intende installare sull'area richiesta.

3. Alla richiesta devono essere allegati:

- una pianta in scala 1:2000, con delimitata l'area della quale è richiesta la concessione ed indicate, in scala, le esatte dimensioni della stessa e la sua incidenza sulla superficie dei marciapiedi, della banchina e della sede stradale.
- una copia dei disegni e grafici della pianta e dei prospetti, con le relative misure, dei manufatti che s'intende installare sull'area richiesta
- l'eventuale nullaosta del competente ufficio per le occupazioni che comportano installazione di strutture, situate in zone soggette a vincoli monumentali o paesaggistici.

4. Le richieste sono registrate al protocollo generale del Comune con l'indicazione della data di presentazione o del giorno di spedizione della raccomandata postale A.R. la cui busta è conservata con la richiesta. Ai fini dell'ordine di assegnazione le richieste che risultano presentate o spedite lo stesso giorno sono considerate contemporanee, indipendentemente dal giorno ed ora di arrivo e registrazione.

5. Il responsabile del procedimento trasmette fotocopia della richiesta e della pianta e grafici allegati agli uffici di cui intende richiedere il parer entro il quinto giorno dal ricevimento. Il responsabile effettua l'istruttoria di sua competenza richiedendo, ove del caso, il nullaosta dell'ente proprietario della strada di cui all'art. 1; gli altri servizi dispongono gli accertamenti e verifiche di loro competenza.

6. Il responsabile del procedimento entro 20 giorni dalla richiesta può richiedere all'interessato documenti, chiarimenti e notizie per completare l'istruttoria;

7. I responsabili dei servizi interessati dal responsabile del procedimento devono far pervenire parere scritto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della fotocopia della richiesta e della pianta e grafici allegati.

8. Nel caso di più richieste pervenute per l'assegnazione dello stesso spazio o spazi, verificata l'esistenza dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, il responsabile del procedimento formula la graduatoria delle stesse secondo l'ordine cronologico risultante dal protocollo, riferito esclusivamente al giorno di presentazione o spedizione della richiesta, ed assegna lo spazio, o gli spazi, ai primi richiedenti. Qualora le istanze ammesse siano state presentate o spedite lo stesso giorno e risultino in numero superiore agli spazi disponibili, il responsabile del procedimento informa gli interessati di tale situazione con invito a presenziare al sorteggio di assegnazione indicando il luogo, il giorno e l'ora in cui egli, pubblicamente, provvederà ad effettuarlo.

9. Il provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 5

Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni temporanee

1. Per le concessioni temporanee di spazi ed aree pubbliche l'interessato ne effettua la richiesta indicando su apposito modulo, fornito gratuitamente dal Comune, i dati di cui all'articolo precedente e lo presenta all'ufficio almeno 10 giorni prima di quello dal quale intende iniziare l'occupazione.

2. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta della quale invia copia per il parere ai responsabili dei servizi eventualmente interessati che si esprimono entro 6 giorni dal ricevimento. Il parere del Comando di Polizia è richiesto solo nei casi di occupazione di suolo pubblico che possono creare rilevanti e gravi disagi alla circolazione. Decorso inutilmente tale termine senza che il parere o i pareri siano stati espressi, lo stesso s'intende favorevole alla concessione ad eccezione dell'eventuale parere del Comando di Polizia Municipale che trattando competenze attinenti la pubblica sicurezza è escluso dalla semplificazione del silenzio assenso.

3. Qualora le richieste ammesse siano superiori agli spazi assegnabili, il responsabile del procedimento lo comunica agli interessati invitandoli ad assistere al sorteggio dello stesso effettuato pubblicamente nel luogo, giorno e ora indicato nella comunicazione. L'assegnazione è effettuata secondo la graduatoria del sorteggio.

4. Il provvedimento di concessione temporanea è rilasciato di regola entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta e comunque nel termine perentorio di 30 giorni. Qualora sia necessario il ricorso al sorteggio, il rilascio avviene entro il giorno successivo, non festivo, a quello nel quale il sorteggio è stato effettuato.

Art. 6

Concessione amministrativa

1. L'atto di concessione amministrativa per l'occupazione permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche, è rilasciato dal responsabile del procedimento.

2. L'atto di concessione stabilisce:

a) l'esatta localizzazione dello spazio concesso con riferimento alle denominazioni stradali che ne consentono l'individuazione compreso il numero civico, l'esatta delimitazione e/o gli stalli di sosta che saranno occupati.

b) la superficie concessa e le misure del perimetro di delimitazione della stessa;

c) il richiamo all'obbligo di osservare quanto stabilito dal Codice della Strada, dal regolamento per la sua esecuzione ed attuazione, dai regolamenti comunali e dalle norme igienico sanitarie relative all'attività da esercitare sull'area concessa, nonché di quanto espressamente richiesto dal servizio viabilità e traffico;

d) le condizioni tecnico amministrative alle quali la concessione è soggetta, con particolare riferimento alle strutture che il concessionario è autorizzato ad installare, alle segnalazioni da impiantare per consentirne il tempestivo avvistamento da parte dei veicoli e pedoni, all'osservanza delle norme sulla gestione dei rifiuti, sugli scarichi dei liquami e sulla sicurezza degli impianti, nonché di quanto espressamente richiesto dal servizio urbanistica e commercio;

e) per le occupazioni permanenti, il termine, non superiore a 30 giorni per l'installazione della struttura autorizzata e le cautele da osservare;

f) la data di inizio e la durata della concessione;

g) l'indicazione delle condizioni la cui inosservanza comporta la decadenza della concessione;

h) l'obbligo a corrispondere il canone di concessione nel caso in cui il richiedente non presenti specifica rinuncia scritta entro la data prevista di inizio dell'occupazione

i) la misura del canone da corrispondersi al Comune con le relative modalità di pagamento;

j) l'eventuale importo della cauzione, da prestarsi nelle forme di legge,

corrispondente ad una annualità del canone per le occupazioni permanenti di durata pluriennale;

k) il diritto del Comune di procedere all'applicazione di differenti coefficienti moltiplicatori previsti per nuove specifiche attività intraprese dal concessionario sullo spazio occupato, diverse da quelle per le quali lo stesso è stato richiesto. Di tali variazioni il concessionario è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ufficio comunale;

l) il diritto del Comune di procedere all'applicazione delle nuove misure del canone qualora sia modificata la categoria nell'ambito territoriale nella quale è compresa l'area concessa. L'applicazione

del nuovo canone decorre dal 1° Gennaio successivo all'adozione della delibera di modifica della classificazione ed è comunicata al concessionario entro 10 giorni da quando la deliberazione predetta è divenuta efficace. A tale scopo, il concessionario ha diritto di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'ufficio competente entro 30 giorni dall'invio della comunicazione della nuova misura del canone;

m) l'avvertenza che la concessione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi effettuati;

n) ogni altra condizione o prescrizione che per la posizione e le caratteristiche dell'area, la natura e le finalità dell'occupazione, il Comune ritiene necessario stabilire.

3. Le concessioni amministrative di cui al presente articolo non possono, a pena di decadenza, essere cedute o costituire da parte del titolare oggetto di sub concessione, anche parziale, a terzi dello spazio concesso. Lo spazio e le relative installazioni possono essere utilizzati esclusivamente dal concessionario, dai suoi familiari e dai collaboratori e dipendenti della sua azienda.

4. Il concessionario è tenuto ad esporre l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico per tutta la durata della concessione.

Art.7

Rinnovo della concessione amministrativa per occupazioni permanenti e temporanee

1. Il rinnovo della concessione per occupazione permanente deve essere richiesto dal concessionario almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Il rinnovo non è accordato quando il Comune decide di utilizzare l'area direttamente per il miglioramento della viabilità e per altri scopi, direttamente o avvalendosi di terzi, per servizi e finalità di pubblico generale interesse sopravvenute.

3. Il rinnovo della concessione non è inoltre accordato per i seguenti fatti e comportamenti rilevati dagli uffici competenti al riguardo e comunicati al responsabile del procedimento:

· quando il concessionario non ha corrisposto il canone alle scadenze prestabilite e, verificandosi ritardi, non ha richiesto, motivandola adeguatamente, la proroga dei termini di pagamento;

· nel caso in cui il concessionario non ha limitato l'occupazione all'area concessa e, richiamato formalmente non si è adeguato;

· quando il concessionario si è reso responsabile dell'inosservanza di condizioni o prescrizioni stabilite nell'atto di concessione, dalla legge e dai regolamenti comunale e, richiamato formalmente, non si è adeguato.

4. Ove non sussistono motivi ostativi di cui ai commi precedenti, la concessione può essere rinnovata, rispettando la normativa vigente e quanto stabilito nel regolamento dal Comune, il quale può ridurre l'area concessa ovvero modificarne la delimitazione, ampliare, su richiesta del Concessionario, la superficie, applicare il canone commisurato alla classificazione ed alla superficie dello spazio, secondo le condizioni vigenti al momento del rinnovo della concessione.

5. Nel caso in cui il Comune decida di non rinnovare, alla scadenza la concessione, nessun indennizzo e rimborso spese è dovuto al concessionario per la rimozione della struttura a suo tempo installata e per il

ripristino del suolo a regola d'arte. Lo svincolo eventuale della cauzione è effettuato dall'ufficio competente dopo aver accertato che il canone dovuto è stato corrisposto per tutta la durata della concessione e che il ripristino del suolo è stato eseguito.

6. La richiesta di rinnovo della concessione temporanea, deve pervenire all'ufficio, almeno tre giorni prima della scadenza della concessione originaria

Art. 8

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata dal Comune verificandosi l'immediata necessità di disporre dell'area concessa per i motivi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, con provvedimento motivato notificato al concessionario almeno 30 giorni prima di quello nel quale la disponibilità dell'area deve essere restituita.

2. Nel caso di revoca il Comune rimborsa al concessionario la rata di canone corrisposto per il periodo per il quale non ha usufruito dell'area nonché l'importo della cauzione eventualmente versata.

Art. 9

Decadenza della concessione

1. La decadenza dalla concessione è stabilita con provvedimento del responsabile del servizio di cui all'art. 2, notificato a mezzo raccomandata postale A.R. Allo stesso inviata almeno 30 giorni prima di quello dal quale deve cessare l'occupazione.

2. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione:

- il verificarsi, con particolare gravità e continuità da parte del concessionario, delle inadempienze e violazioni delle condizioni di concessione di cui all'art. 7 comma 3
- la violazione delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale, reiterate o di rilevante gravità
- per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività imprenditoriali, la dichiarazione di fallimento del concessionario;
- la morte del concessionario, fatta salva la facoltà del Comune, di disporre il trasferimento della concessione ad un familiare od al nuovo titolare dell'attività su domanda da questi prodotta, ferme restandone le scadenze e tutte le altre condizioni;
- la mancata occupazione dello spazio concesso, senza giustificato motivo;
- il verificarsi delle altre condizioni di decadenza previste dalla lettera g) art. 6 e comma 3 del medesimo articolo;
- l'adozione nei confronti del concessionario con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- la condanna del concessionario per uno dei delitti e violazioni che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 32- quater del Codice penale, agli articoli 37 e 144 della Legge 689/1981 ed alle leggi tributarie.

Art. 10

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

· che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese.

3. Resta comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

5. Nelle fattispecie regolate dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 comma 2 e art. 36 del presente Regolamento.

Art. 11

Occupazioni d'urgenza

1. Per particolari situazione di emergenza ovvero quando il rinvio dell'esecuzione dei lavori non sia possibile per specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato o da altri soggetti per suo conto, prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

2. Nel caso in questione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione ai soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento a mezzo fax o telegramma attivandosi per richiedere, entro 3 gg. dall'inizio dell'occupazione, il rilascio della concessione indipendentemente dalla data di inizio dei lavori.

3. Le occupazioni di urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui al comma 2, sono considerate occupazioni abusive.

4. L'occupazione deve comunque rispettare tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alla circolazione e viabilità deve rispettare quanto stabilito dal D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni ed il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

CAPO II

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

Istituzione del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati ed ogni altra area indicata all'art. 1, è soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato in base alla tariffa stabilita dagli articoli seguenti ed alla dimensione dell'occupazione.

Art. 13

Determinazione della Tariffa Base

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla base dei seguenti elementi:

- classificazione delle strade in almeno n. 2 categorie, la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70%;
- entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- durata dell'occupazione;
- valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa tenuto conto altresì della localizzazione centrale e periferica;
- valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2 Le tariffe ordinarie del canone nonché quelle indicate nei successivi articoli sono aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale con atto da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 15/12/1997 n.446.

3. Tutte le frazioni di tariffa sono arrotondate ad €. 1,00 per difetto se la frazione è pari od inferiore a €.0,50, per eccesso se è superiore.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 14

Classificazione delle strade

1. Le strade, aree e spazi pubblici di cui all'art. 1 sono classificati in 2 categorie tenuto conto di quanto indicato al comma 1 dell'articolo precedente:

- Cat. I - Pescia capoluogo, frazioni di Castellare, Veneri, Collodi e Loc. Torricchio;
- Cat. II - Collecchio, Monte a Pescia, San Lorenzo, Santa Margherita e Fraz. Montane

2. Alle strade, aree e spazi pubblici appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa più elevata, mentre in II categoria le tariffe sono ridotte del 30% rispetto alla prima

3. Con deliberazione consiliare da adottare entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione “ per l'anno successivo possono essere disposte integrazioni e variazioni della classificazione delle aree in relazione a modifiche dell'assetto urbano, viario ed economico verificatosi nel territorio comunale.

Art. 15

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione amministrativa, permanente o temporanea, ed è concessa o, se maggiore, di quella effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico secondo lo stato di fatto.

2. Ai fini dell'obbligo del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo art. 36 ferme restando quelle stabilite dal Codice della strada. La durata dell'occupazione abusiva e la dimensione dell'area occupata sono dichiarate dall'interessato sottoscrivendo il verbale di accertamento e verificate dal pubblico ufficiale. In caso di rifiuto dell'interessato il pubblico ufficiale ne dà atto nel verbale e procede all'accertamento diretto.

Art. 16

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'effettiva occupazione concessa o, se maggiore, di fatto realizzata, espressa in metri quadrati o lineari. Oltre a quanto indicato al comma 7 del successivo art. 17 e al comma 6 del successivo art. 23, nel caso di occupazione di suolo pubblico su aree di parcheggio, al Comune è dovuto anche il pagamento di un indennizzo qualora lo stesso sia stabilito dal contratto di appalto in caso di gestione esterna dei parcheggi.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato od al metro lineare sono arrotondate alla misura intera superiore.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate in superfici classificate nella stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore, nel rispetto delle indicazioni di superficie minima stabilita dal comma 2 dell'art. 18 del presente Regolamento.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni permanenti di spazi soprastanti le aree pubbliche di cui all'art. 1, effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
5. Le occupazioni realizzate con tende fisse o retraibili o simili manufatti poste a copertura o protezione di aree o spazi pubblici già occupati per attività commerciali e di pubblici esercizi, sono soggette al canone determinato con riferimento alla sola parte della medesima tenda o manufatto eventualmente sporgente dall'area o spazio occupato. Le occupazioni realizzate con tettoie in muratura, tende fisse od altro simile manufatto facente parte stabilmente della struttura dell'edificio, destinato esclusivamente alla copertura o protezione di aree e spazi utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi di carattere stagionale, sono soggette al pagamento del canone per il periodo complessivo di durata dell'attività, escluso quello durante il quale l'esercizio è permanentemente inattivo, chiuso al pubblico, e nel quale lo spazio sottostante non è occupato o comunque utilizzato.
6. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di chioschi, edicole ed altri impianti, anche a carattere provvisorio, sono soggette alle prescrizioni del regolamento di attuazione del Codice della strada. La superficie ai fini dell'importo del canone è determinata in base al perimetro dell'area occupata con il manufatto e con gli aggetti e gli scarichi della copertura, e con gli espositori esterni di prodotti e sommari di pubblicazione.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 17

Determinazione del canone

1 Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 13 c. 2) per il moltiplicatore di cui al successivo comma per la misura dell'occupazione:

2. Alla tariffa base determinata ai sensi dell'art. 13 ,c. 2 è applicato un moltiplicatore in rapporto alla specifica attività per la quale l'area concessa è utilizzata, nella misura per ognuna di essa qui di seguito specificata:

N. Attività Coefficiente moltiplicatore

1 Attività artigianali 1

2 Attività di carattere industriale 1

3 Biglietterie di spettacoli e manifestazioni varie 1,2

- 4 Cabine fotografiche 1,4
- 5 Commercio di generi alimentari 1
- 6 Commercio generi non alimentari 1
- 7 Esercizio attività edilizia 1,4
- 8 Esercizio di servizi pubblici 1,2
- 9 Esercizi pubblici di somministrazione 1,2
- 10 Esposizione di mostre e arredamenti 1,2
- 11 Esposizioni e mostre di automobili ed altri veicoli 2
- 12 Materiali per l'edilizia 1,2
- 13 Materiale per l'industria e l'artigianato 1,2
- 14 Rivendite generi di monopolio, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e enalotto 1,2
- 15 Vendita al pubblico di fiori e piante 1
- 16 Vendita di giornali, periodici, libri e pubblicazioni 0,5
- 17 Vendita di prodotti agricoli 0,5

- 3. Per le occupazioni permanenti effettuate con installazioni in elevazione dal suolo quali chioschi, edicole e simili strutture, il canone determinato applicando i commi 2 e 3 è maggiorato del 20%;
- 4. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo il canone è determinato applicando la tariffa indicata dal comma 2, rapportata alla superficie convenzionale di un metro quadrato per ogni apparecchio.
- 5. Sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni realizzate con tende retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico
- 6. Per occupazioni permanenti su aree destinate a parcheggi a pagamento, il canone è maggiorato del 20%”

Art. 18

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

- 1. Per le occupazioni permanenti soprastanti e sottostanti al suolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente come segue:
 - a) Per le occupazioni di territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicati classi di comuni:
 - I) fino a 20.000 Abitanti in £.1.500 (€ 0.7747) per utenza.
 - II) oltre 20.000 Abitanti in £.1.250 (€ 0.6456) per utenza
 - b) In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a £. 1.000.000. (€ 516.45). La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla lettera f) del secondo comma dell'art. 63 del D. Lgs. 446/97 effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
 - c) Gli importi di cui alla lettera a) sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente;

d) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo conto corrente postale intestato alla Società attuale concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del D. Lgs. 446/97. Quest'ultima può prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di febbraio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

e) Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo diverse da quelle di cui alla lettera a) il canone è determinato in base ai mq. occupati e allo stesso si applica la riduzione del 50% sul canone di base;

2. Per le domande di occupazione permanenti soprastanti e sottostanti al suolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, effettuate per uso proprio da parte di privati e/o società diverse da quelle di cui al comma precedente, fatti salvi e rispettati i dettami di cui agli artt. 25 e 28 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i. nonché dei relativi artt. 65, 66, 67, 68 e 69 del DPR 16/12/92 n. 495 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale può rispondere in termine positivo a condizione che:

- le opere siano realizzate solo a seguito della presentazione di idoneo titolo edilizio ai sensi della LRT 1/2005;
- sia ottenuto parere favorevole della A.O. "Lavori pubblici e Ambiente" nonché del Comando di polizia Municipale;
- l'intervento rispetti quanto indicato dagli strumenti di pianificazione (PS) e dagli atti di governo del territorio (PRG o RU);
- l'intervento non precluda eventuali ampliamenti della viabilità se gli stessi dovessero risultare necessari a seguito di interventi pubblici;
- qualora, per comprovate esigenze, si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dal Comune, le opere o impianti per le quali è stata rilasciata la occupazione di suolo pubblico, l'onere relativo resta ad esclusivo carico del titolare della concessione, il quale deve adempiere a fronte di semplice richiesta motivata da parte del comune. I termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori di spostamento e/o rimozione, sono stabiliti dal Comune temperando, ove possibile, i rispettivi interessi. In caso di ritardo ingiustificato, il Comune provvede alla esecuzione di ufficio dei necessari lavori rivalendosi per ogni spesa sostenuta nei confronti del titolare inadempiente della concessione, il quale è tenuto, fra l'altro, al risarcimento dei danni e a corrispondere le eventuali penali fissate;
- il richiedente si impegni a risarcire eventuali danni derivanti dalla non corretta manutenzione e/o utilizzo della condotta. In tal caso l'Amministrazione si riserva di revocare la concessione di occupazione per interesse pubblico;
- il canone dovuto per la concessione permanente sia versato con cadenza annuale e calcolato sulla effettiva dimensione della condotta/tubazione (lunghezza x diametro) con un minimo di diametro pari a 10 centimetri. Per occupazioni inferiori al 1 mq di suolo occupato si dovrà comunque corrispondere l'importo minimo di 1 mq su base annua. Ai canoni sono dovute le rivalutazioni annuali in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente;
- la concessione sia stabilita per una durata di anni 30 rinnovabile a richiesta;

Art. 19

Accessi e passi carrabili

1. Gli accessi, le diramazioni e i passi carrabili così come individuati dall'art. 22 del Codice della strada sono esenti dall'applicazione del canone. Fermo restando l'osservanza di quanto prescritto dal Codice della strada e dalle norme urbanistiche circa la loro individuazione, concessione e segnalazione con apposito cartello rilasciato dal Comune dietro rimborso del relativo costo.

Art. 20

Zone di sosta riservate ai residenti

ABROGATO

Art. 21

Aree e spazi destinati ai distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, è dovuto un canone annuale nelle seguenti misure differenziate a seconda della classificazione dell'area stradale su cui è collocato o dalla quale hanno accesso:

- prima categoria.....annue €. 58,69893
- seconda categoria..... annue €. 34,83616

2. Il canone è applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo con capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità il canone è aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, è applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuato con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone in conformità a quanto previsto dal precedente art. 17, con i coefficienti e le maggiorazioni previste dai rispettivi commi del medesimo articolo in relazione alla natura delle medesima occupazione ed all'attività esercitata.

6. Per i passi carrabili di accesso all'impianto di distribuzione di carburanti è applicata la normativa di cui all'art. 19.

Art. 22

Occupazione con impianti di installazione di mezzi pubblicitari

1. Per le occupazioni di aree e spazi pubblici realizzate con cartelloni, cartelli ed altri impianti di installazione di servizi pubblicitari si rendono applicabili gli articoli del presente regolamento in materia di occupazioni permanenti, fatta eccezione per quanto disposto dai commi successivi.
2. La superficie di aree e spazi pubblici da computare ai fini della determinazione del canone dovuto per le installazioni di cui al presente articolo è calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio.
3. Per la determinazione del canone dovuto per l'occupazione di cui al presente articolo si applica la tariffa di cui all'art. 17 comma 2, maggiorata del 20%, differenziata secondo la classificazione dell'area stradale, stabilita dall'art. 14, sulla quale è collocata l'installazione o sulla quale quest'ultima si proietta.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 23

Determinazione del canone o del corrispettivo

1. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 13 c. 2) per il coefficiente moltiplicatore (art. 17 comma 3), per la misura dell'occupazione per il numero dei giorni di occupazione.
2. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell'atto di concessione od autorizzazione si applica, per il periodo eccedente quello concesso od autorizzato, il canone od il corrispettivo dovuto con la maggiorazione del 20%.
3. Per esigenze straordinarie ed urgenti è dovuto il corrispettivo commisurato alla superficie occupata ed applicato in base alla tariffa giornaliera determinata in conformità a quanto previsto dal primo comma, maggiorata del 20%.
4. Con riferimento alle occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, si applica la tariffa oraria ottenuta dividendo in ventiquattresimi la tariffa giornaliera aumentata del 100%. Per le occupazioni di durata superiori alle 10 ore si applica la tariffa giornaliera.
5. Per occupazioni temporanee su aree destinate a parcheggi a pagamento, il canone è maggiorato del 20%
6. Per occupazioni poste su strutture in elevazioni quali le pedane, il canone è maggiorato del 20%

Art. 24

Opere, depositi e cantieri stradali

1. L'occupazione temporanea delle aree e spazi di cui all'art. 1 per lavori ed altri interventi effettuati per conto del Comune, delle sue istituzioni ed aziende speciali, in economia od in appalto è autorizzata dal responsabile del servizio viabilità che con apposito atto dispone e prescrive l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 21 del Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione. L'autorizzazione è accordata previa intesa con il servizio di polizia municipale ed inviata in copia allo stesso, che controlla l'osservanza delle condizioni e prescrizioni disposte. L'occupazione effettuata da appaltatori o concessionari per lavori eseguiti per conto del Comune è esente dal pagamento del corrispettivo a condizione che l'esenzione sia prevista dal contratto di appalto o dal capitolato speciale.

2. Le modalità di autorizzazione e l'esenzione dal pagamento del corrispettivo di cui al primo comma sono estese alle occupazioni temporanee dallo stesso previste effettuate per lavori ed interventi da eseguire in economia od in appalto dai Comuni.

3. Le occupazioni temporanee delle aree o spazi di cui all'art. 1 effettuate per opere, depositi, cantieri ed interventi da soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi, non compresi fra le esenzioni di cui al successivo art. 30, sono assoggettate al pagamento del canone nella misura determinata in base alla tariffa stabilita dal presente regolamento per la categoria, la superficie dello spazio occupato e per la durata dell'occupazione. La concessione temporanea è richiesta dal soggetto che esegue i lavori direttamente al responsabile del servizio di cui all'art. 2, primo comma, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ed è dallo stesso rilasciata previo parere del servizio di viabilità e polizia stradale, con le prescrizioni e condizioni da questi stabilite e con l'obbligo del concessionario di osservare le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione richiamate nel primo comma.

Art. 25

Aree destinate a parcheggio

1. Sulle aree destinate a parcheggio stabilite ai sensi dell'art. 7, primo comma lett. f), del Codice della Strada, è consentita la sosta per il tempo stabilito, previo pagamento di un corrispettivo commisurato alla durata dell'occupazione dello stallo, con tariffa oraria differenziata a seconda della classificazione dell'area stradale, stabilita dal primo comma dell'art. 13 e dal successivo art.14, sulla quale è collocato o dalla quale ha accesso:

- prima categoria..... per ora o frazione €. 0,74146
- seconda categoria..... per ora o frazione €. 0,37073

2. Nelle zone turistiche le tariffe possono essere regolamentate diversamente con delibera di Giunta Municipale.

3. Il corrispettivo dovuto per la sosta nelle aree di cui al comma precedente è versato dal conducente direttamente a mezzo del dispositivo di controllo della durata della sosta o, se esiste, all'incaricato del Comune o dal soggetto gestore del parcheggio. Al conducente è rilasciata apposita ricevuta che deve essere obbligatoriamente esposta sul veicolo in modo chiaramente visibile.

4. I proventi dei parcheggi sono riscossi direttamente dal Comune o direttamente da terzi che hanno in affidamento tali aree. In tal caso le tariffe orarie applicate non possono essere comunque superiori a quelle indicate nei commi 1 e 2.

Art. 26

Mercati e Posteggi

1. La concessione per l'occupazione di aree pubbliche comprese fra quelle di cui all'art. 1 destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per più giorni della settimana o del mese è accordata per la durata di anni 10.

2. L'ubicazione e l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'attività commerciale, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale ed ai provvedimenti già adottati dal Comune al riguardo.

3 Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui ai precedenti commi si applica la tariffa di cui al comma successivo come annualmente ridefinita dalla Giunta Comunale con delibera da allegare al Bilancio di Previsione, indipendentemente da quanto previsto dall'art. 17 comma 3 e dall'art. 29;

· I° Categoria € 0.30558 a mq. a giorno

II° Categoria € 0.15279 a mq. a giorno

4. Per le occupazioni inferiori alle 10 ore giornaliere alle tariffe , **come annualmente rideterminate dalla Giunta comunale¹** , si applica la riduzione del 30%;

5 Per le occupazioni stagionali si applica la riduzione del **25%²**;

6 Per le occupazioni effettuate su aree destinate a parcheggi a pagamento le tariffe di cui al precedente comma 3 sono maggiorate del 20%

7 Al fine della determinazione del COSAP annuale, dovuto dai titolari di posteggio nell'ambito del mercato settimanale , le giornate di occupazione sono stabilite inderogabilmente in n. di 52 ;

8. Per il pagamento del canone, si applicano le disposizioni concernenti le modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee di cui all'art. 32 .

9. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. Per tali occupazioni al **canone** , **come determinato ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 6 si applica una maggiorazione del 40%³**

10. In caso di concessioni temporanee per effettuazione di mercati e/o fiere su posteggio assegnato tramite spunta, il pagamento del relativo canone di occupazione suolo pubblico deve essere effettuato nello stesso giorno e comunque non oltre i 7 giorni successivi: L'operatore che non provveda al pagamento nei termini precedentemente indicati non potrà essere ammesso alla spunta fin quando non avrà proceduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

Art. 27

Fiere, manifestazioni ed altre iniziative

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasioni di fiere, manifestazioni ed altre ricorrenze, sono consentite in conformità della normativa regionale e delle altre disposizioni vigenti.

2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa prevista dall'art.23, aumentata del 50% tenuto conto della classificazione delle strade prevista dall'art. 14 del presente regolamento.

3. Per il pagamento del canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 32.

Art. 28

Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee degli appositi spazi alle stesse riserve effettuate con le installazioni di circhi, teatri tenda, attrazioni, giochi, divertimenti e strutture connesse dello spettacolo viaggiante, la

¹ Modifiche apportate con Delibera CC.N. ____ DEL ____

La precedente formulazione era: Per le occupazioni inferiori alle 10 ore giornaliere alle tariffe di cui sopra si applica la riduzione del 30%;

² Modifiche apportate con Delibera CC.N. ____ DEL ____

La precedente formulazione era Per le occupazioni stagionali si applica la riduzione del **40%²**;

³ Modifiche apportate con Delibera CC.N. ____ DEL ____

La precedente formulazione era "I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. Per tali occupazioni è dovuto il corrispettivo secondo quanto previsto dal precedente comma 3

superficie soggetta a pagamento è calcolata in misura pari al 50% fino a mq. 100, al 25% da 101 a 1.000 mq., al 10% oltre i 1.000 mq. di quella effettivamente occupata.

Per tali occupazioni è applicata la tariffa prevista dall'art. 23 ridotta dell' **80%**⁴ tenuto conto della suddivisione in categorie prevista dall'art. 14.

2. Gli assegnatari delle superfici suddette hanno l'obbligo di provvedere, durante ed a conclusione dell'occupazione, alla pulizia dell'area occupata collocando i rifiuti nei più vicini cassonetti della raccolta differenziata. Nel caso di inadempienza l'intervento di pulizia e ripristino è effettuato d'ufficio con recupero coattivo delle spese e della sanzione prevista dall'art. 50 del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

CAPO III **DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 29 **Riduzioni**

1. Al canone giornaliero od orario determinato in conformità degli articoli 13 c. 2 ed art. 23 è applicata una riduzione percentuale nella misura sottoindicata:

- a) manifestazioni ed iniziative popolari organizzate da partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali.. '80%; senza somministrazione di cibi e bevande
 - b) manifestazioni ed iniziative popolari organizzate da partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali...dell'70%; con somministrazione di cibi e bevande
 - c) manifestazioni ed iniziative a carattere politico, ferma restando l'esenzione per i primi 10 mq. di occupazione ex art. 30 primo comma, lett. h).....dell'80%;
 - d) manifestazioni ed iniziative a carattere religioso non comprese nelle fattispecie ex art. 30, primo comma lett. a).....dell'80%;
 - e) manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, artistico, sportivo o storico....dell'80% senza somministrazione di cibi e bevande
 - f) manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, artistico, sportivo o storico....del 70 % con somministrazione di cibi e bevande
 - g) le occupazioni effettuate da pubblici esercizi sono ridotte del 50%;
 - h) le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30%;
 - i) le occupazioni di durata non inferiore a dieci giorni sono ridotte del 30% a partire dall'undicesimo giorno se continuative ;
 - l) le occupazioni di durata superiori a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente per convenzione sono ridotte del 50%;
 - m) le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono tra loro cumulabili e si applica quella più favorevole per l'occupante
- .

Art. 30 **Esenzioni**

⁴ Modifiche apportate con Delibera CC.N. _____ DEL _____

La precedente formulazione era: Per tali occupazioni è applicata la tariffa prevista dall'art. 23 ridotta del 50%

1. Sono esenti dal pagamento di canone o corrispettivo:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato relativamente ed esclusivamente per l'effettuazione di lavori edili inerenti gli immobili destinati all'esercizio del culto e/o per occupazioni relative ad attività connesse all'esercizio del culto. Sono esenti altresì le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art.87 comma 1 lettera c) del D.P.R. n.917/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata competenza, e le aste per le bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima. L'esenzione è applicabile alle sole occupazioni effettuate per l'erogazione di servizi pubblici essenziali per la collettività;
- f) le occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni ed iniziative effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460 che siano strettamente inerenti all'attività dell'organizzazione;
- g) le occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto privato (taxi) nelle aree pubbliche a ciò destinate
- i) le occupazioni realizzate per iniziative del Comune anche congiuntamente a terzi.
- j) le occupazioni effettuate agli effetti del miglioramento dell'arredo urbano con singoli complementi che siano complessivamente inferiore al metro quadrato o lineare
- k) passi carrabili a raso per i quali non sia stato richiesto il rilascio al comune di apposito cartello di "divieto di sosta"
- l) le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 04/12/1997 n. 460. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.
- n.) le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate da enti senza fini di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative per iniziative patrocinate dal Comune
- o) Occupazioni per commercio ambulante itinerante, con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone od altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico per l'esposizione della merce.
- p)) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da comitati di quartiere, rionali o parrocchiali in circostanza di ricorrenze significative legate alle tradizioni locali, religiose e culturali di quartiere o di frazione fatte salve le eventuali diverse disposizioni di cui all'apposito regolamento per la concessione dei patrocini .

Art. 31

Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. La concessione per occupazione permanente è rilasciata previo versamento dell'importo della prima od unica annualità e della cauzione eventualmente prevista secondo le norme del presente regolamento, tramite bollettino di c/c/p intestato al concessionario del servizio di riscossione, la cui ricevuta dev'essere presentata o trasmessa all'ufficio di cui all'art. 2.
2. Il canone annuale dovuto per occupazioni permanenti aventi durata pluriennale è versato entro il mese di gennaio di ciascun anno tramite bollettino di c/c/p intestato al concessionario del servizio di riscossione che provvede ad inviare, precompilato nei primi giorni dello stesso mese.
3. Il canone di importo superiore ad €. 258,23 può essere versato, su richiesta dell'interessato, in 4 rate di uguale importo alle seguenti scadenze: 31/01- 30/04 -31/07 – 31/10. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata l'interessato decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento dell'importo residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, maggiorata della sanzione prevista dal presente regolamento.
4. Il concessionario titolare di distinti atti di concessione insistenti su aree diverse è tenuto ad effettuare il versamento del canone separatamente per ciascun atto utilizzando più bollettini di c/c/p.
5. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento a €. 1,00 lire per difetto se la frazione è pari od inferiore a €. 0,49, per eccesso se è superiore.
6. Il concessionario avrà diritto al rimborso della tassa corrisposta solo nel caso di errore materiale da parte della Società gestore del servizio oppure nei casi previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 32

Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, di cui al precedente art. 26 il pagamento del Canone per l'intero anno deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione per il primo anno ed entro il 31 marzo per le annualità successive salvo conguaglio da calcolarsi sulla base delle tariffe annualmente stabilite dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio di previsione – ***⁵E' consentita la rateizzazione in n. 2 rate di pari importo ciascuna delle quali aventi scadenza 31 marzo e 30 giugno***
2. Per le occupazioni non connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento dell'importo dovuto può essere effettuato mediante versamento diretto al Comune. In tal caso è rilasciata apposita ricevuta.
3. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento a €. 1,00 per difetto se la frazione è pari od inferiore a €.0,49, per eccesso se è superiore.;
4. Il concessionario avrà diritto al rimborso della tassa corrisposta solo nel caso di errore materiale da parte della Società gestore del servizio oppure nei casi previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 33

Mancato o tardivo versamento del canone

⁵ Modifiche apportate con Delibera CC. 32del 28/03/2017

1. Per il mancato parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere, oltre l'importo del canone non versato o tardivamente versato, l'ammontare degli interessi dovuti calcolati al tasso legale.
2. Il concessionario del servizio di riscossione ed accertamento deve provvedere a notificare al concessionario, a mezzo raccomandata A.R., apposito invito al pagamento nel quale sono indicati:
 - l'importo del canone non versato o tardivamente versato;
 - l'ammontare degli interessi dovuti per il mancato o tardivo pagamento del canone, calcolati al tasso legale;
 - la sanzione amministrativa pecuniaria applicata;
 - l'importo complessivamente dovuto;
 - le modalità ed il termine di 60 giorni dalla notifica entro il quale effettuare il pagamento.
3. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, si provvede alla riscossione coattiva secondo quanto stabilito dall'art. 35 del presente regolamento.

Art. 34

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze previste dal presente regolamento avviene secondo le norme previste del DPR 43/88 mediante ruolo ed in un'unica soluzione.
2. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in ripristino dell'area ovvero per la rimozione dei materiali o manufatti nel caso di occupazioni abusive.
3. Nel caso di affidamento a terzi del servizio la procedura per la riscossione coattiva è affidata al concessionario del servizio della riscossione ed accertamento.

Art. 35

Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione e, nella misura stabilita nel successivo comma 2 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) le sanzioni previste e stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennità di cui al primo punto del comma 1 del presente articolo è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Nell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 Novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni ferme restando quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni irrogate dagli organi di Polizia Municipale.
4. Nel caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 1). Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'Ente al pagamento dell'indennità, alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle

installazioni e al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

5. La sanzione è irrogata dal concessionario del servizio di riscossione ed accertamento.

6. L'omesso o tardivo pagamento del canone comporta l'applicazione di una sanzione pari al 30% del canone dovuto. Sul canone non versato o tardivamente versato si applicano gli interessi legali. La sanzione è ridotta al 5% del canone se il ritardo non supera i 30 giorni e se versata contestualmente al canone stesso.

Art. 36

Rimborsi

1. Il concessionario può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute con apposita istanza in carta semplice entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il concessionario della riscossione e per l'accertamento provvede ad effettuare il rimborso entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a partire dal novantunesimo giorno successivo a quello di presentazione della richiesta di rimborso.

Art. 37

Entrata in vigore ed abrogazione delle precedenti disposizioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall'1.1.2015 e dalla medesima data si intendono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle ivi contenute ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali

Art. 38

Disposizioni finali e transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 1° Gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare ovvero con il pagamento del canone nella misura e con le modalità stabilite dai precedenti articoli.

2. Alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della C.O.S.A.P è affidato l'attività di accertamento e riscossione del canone previsto dal presente regolamento .

3. Tutte le tariffe indicate nel presente regolamento sono annualmente aggiornate dalla Giunta Comunale con atto da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 15/12/1997 n.446. e fino all'adozione della medesima si intendono prorogate quelle dell'annualità precedente salvo conguaglio .